



Cicli Esperia S.p.A.
Viale Enzo Ferrari, 8/10/12 - 30014 Cavarzere (Venezia) Italy
Centralino: Tel. +39.0426.317511 - Fax +39.0426.317539
Uff. Comm.le Italia: Tel. +39.0426.317523 - Fax +39.0426.317521
Uff. Comm.le Estero: Tel. +39.0426.317533 - Fax +39.0426.317539
P. IVA IT 02291540280 - R.E.A. VE 307151

Capitale Sociale EURO 1.300.000 int. vers.
Reg. Impr. di Venezia e C.F. 02291540280
Società a socio unico. Soggetta ad attività
di direzione e coordinamento da parte di
ALETE BIKES S.p.a. - P.IVA12073850963

		PRO
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 00

CICLI ESPERIA S.P.A.	
PROCEDURA WHISTLEBLOWING	
Data:	15/12/2023

Data	Revisione	Descrizione
15/12/2023	00	Prima emissione



Cicli Esperia S.p.A.
Viale Enzo Ferrari, 8/10/12 - 30014 Cavarzere (Venezia) Italy
Centralino: Tel. +39.0426.317511 - Fax +39.0426.317539
Uff. Comm.le Italia: Tel. +39.0426.317523 - Fax +39.0426.317521
Uff. Comm.le Estero: Tel. +39.0426.317533 - Fax +39.0426.317539
P. IVA IT 02291540280 - R.E.A. VE 307151

Capitale Sociale EURO 1.300.000 int. vers.
Reg. Impr. di Venezia e C.F. 02291540280
Società a socio unico. Soggetta ad attività
di direzione e coordinamento da parte di
ALETE BIKES S.p.a. - P.IVA12073850963

		PRO
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 00

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	LE SEGNALAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA	4
4.	AMBITO DI APPLICAZIONE	6
5.	IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI.....	6
6.	IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA ED IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	7
6.1.	Invio della Segnalazione.....	8
6.2.	Ricezione e analisi della Segnalazione.....	9
7.	I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA.....	13
8.	SISTEMA SANZIONATORIO.....	14
8.1.	Individuazione organo preposto all'attivazione del Sistema Sanzionatorio.....	14
9.	GARANZIE INERENTI AL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING).....	15
10.	REPORTING	19



		PRO
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 00

1. PREMESSA

Cicli Esperia (di seguito la Società) ha conformato la propria politica imprenditoriale al rispetto dei principi di legalità e correttezza, con ciò palesando la propria estraneità a politiche o comportamenti scorretti o illeciti.

In quest'ottica la Società si è attivata al fine di promuovere la Segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo e, al contempo, garantire la protezione delle persone che effettuano le Segnalazioni.

Con la presente Procedura Whistleblowing (di seguito la Procedura), la Società si pone l'obiettivo di proteggere la manifestazione della libertà di espressione ed informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni, al fine di contrastare e prevenire violazioni di legge nel contesto aziendale.

Dal punto di vista operativo, la Procedura ha la finalità di fornire chiare indicazioni in relazione al processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni presentate dai soggetti di cui al paragrafo 3) della presente Procedura, anche in forma anonima, nonché di descrivere le forme di tutela che il nostro ordinamento offre ai soggetti che inviano segnalazioni ed ai soggetti coinvolti nelle Segnalazioni.

2. DEFINIZIONI

- **Segnalazione:** comunicazione scritta od orale che ha ad oggetto fatti, atti, omissioni o comportamenti costituenti illeciti o irregolarità, di cui si ha avuto conoscenza in corso di rapporto o che intervengano nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.



		PRO Rev. 00
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

- **Segnalante o Whistleblower:** chiunque venga direttamente o indirettamente a conoscenza di un comportamento illecito, di una irregolarità o di una violazione delle procedure aziendali ed effettui la Segnalazione.
- **Segnalato:** soggetto cui viene addebitato il comportamento oggetto di Segnalazione.
- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione cui la predetta è attribuita o nella quale è implicata.
- **Facilitatore:** colui che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, che opera nel suo medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Gestore delle Segnalazioni:** organo interno o esterno, autonomo, dedicato e formato a cui è affidata la responsabilità della gestione del canale di segnalazione e delle iniziative connesse alla sussistenza dei fatti segnalati, tra cui la conduzione dell'istruttoria e la promozione delle eventuali necessarie misure.
- **Piattaforma informatica "Whistleblowersoftware.com":** canale interno dedicato all'invio e alla gestione delle Segnalazioni, anche in forma anonima, che garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, dei Segnalati e delle persone comunque coinvolte, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

3. LE SEGNALAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

La presente Procedura riguarda esclusivamente Segnalazioni aventi ad oggetto:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali, relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità del prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;



		PRO Rev. 00
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea.

Tra i comportamenti che possono essere oggetto di Segnalazione, rilevano i comportamenti che:

- possono qualificarsi come commissivi di una specifica violazione o anche come semplicemente omissivi rispetto alla violazione medesima;
- possono riguardare una richiesta di violazione o l'induzione a commettere una violazione.

Casi di esclusione

Il processo di Segnalazione non include, pertanto, comunicazioni di carattere commerciale (ad esempio, reclami) o Segnalazioni fondate su mere indiscrezioni o voci, scarsamente attendibili. In questa prospettiva, è opportuno che le già menzionate Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche.

Le Segnalazioni anonime rientrano nell'oggetto del presente documento solo se rispettano i requisiti di cui alla presente Procedura.

Non sono ammesse le Segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, tra cui, a titolo esemplificativo, vertenze di lavoro o attriti tra colleghi, che dovranno essere inviate alla funzione Risorse Umane, che si occuperà della relativa gestione.

In linea generale, la Società esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto. Non saranno altresì gestite secondo la presente procedura le informazioni già di dominio pubblico.

Qualora il Segnalante effettui una Segnalazione al di fuori dei canali di segnalazione previsti dalla Società ed avente ad oggetto materie escluse dal perimetro whistleblowing come sopra specificato, questa è considerata quale "segnalazione ordinaria" ed è tramessa entro 2 giorni al superiore gerarchico e/o responsabile e non beneficerà delle tutele previste dalla presente Procedura e dal D.lgs. 24/2023.

		PRO Rev. 00
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	



4. AMBITO DI APPLICAZIONE

I destinatari della presente procedura sono:

- tutti i dipendenti della Società, nonché a coloro che sono vincolati alla predetta sulla base di un rapporto di lavoro disciplinato ai sensi del D.lgs. n. 81/2015 (a titolo esemplificativo, somministrazione, apprendistato, lavoro intermittente, ecc.);
- consulenti e lavoratori autonomi, in genere, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi della Società;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli amministratori, i soci della Società e chiunque esercita funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, della Società.

La Segnalazione può avvenire:

- a. quando il rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico è in corso;
- b. quando il rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c. durante il periodo di prova successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionamento).

5. IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

L'organo incaricato della gestione delle Segnalazioni – intendendosi in tal senso ricomprese le attività di gestione del canale e di analisi delle Segnalazioni - è individuato in un organo esterno alla Società, dotato dei necessari requisiti di autonomia e competenza e adeguatamente formato per l'espletamento dell'incarico.

		PRO
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 00



Il Gestore delle Segnalazioni assicura il corretto svolgimento del procedimento di segnalazione delle violazioni e riferisce direttamente e senza indugio agli Organi aziendali le informazioni oggetto di Segnalazione rilevanti.

Nell'espletamento del proprio incarico, il Gestore potrà avvalersi del supporto di funzioni interne e figure esterne per richiederne la collaborazione per una migliore istruttoria ed analisi della Segnalazione, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto 24/23 ed alla presente Procedura. Al Gestore però non spetta accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società.

6. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA ED IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Al fine di agevolare la gestione delle Segnalazioni e garantire il rispetto delle prescrizioni normative previste al riguardo, la Società ha implementato la piattaforma **whistleblowersoftware.com** quale canale di segnalazione informatico idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, accessibile dalla dal sito web istituzionale della Società (<https://www.ciclesperia.com/>) o direttamente dal link <https://whistleblowersoftware.com/secure/Esperia> anche espresso in calce a mezzo qrcode.

Rimane comunque sempre possibile per il Segnalante utilizzare il canale di Segnalazione orale, attraverso richiesta di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni entro un termine ragionevole (cfr. art. 4 D.lgs. n. 24/2023).

La Piattaforma permette di effettuare Segnalazioni scritte, con la possibilità di caricare documenti e contenuti video.

È consentito al Segnalante di effettuare la Segnalazione:

- (a) in forma anonima utilizzando l'apposita opzione;
- (b) ovvero, in forma non anonima, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza previste dalla legge e meglio specificato al paragrafo 9).

Il processo di gestione delle Segnalazioni è descritto nel dettaglio nei paragrafi che seguono.

		PRO
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 00



6.1. Invio della Segnalazione

Colui che desidera effettuare una Segnalazione deve inoltrarla accedendo alla piattaforma dedicata (resta ferma, come sopra specificato, la possibilità di Segnalazione orale).

Il Gestore delle Segnalazioni, ricevuta notifica del caricamento della Segnalazione, mediante procedura automatizzata, sarà tenuto a dare immediato riscontro, e comunque entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della Segnalazione, di presa in carico della predetta a colui che abbia condiviso un canale di contatto.

Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e, quindi, devono contenere i seguenti elementi:

- le generalità del Segnalante, nell'ipotesi in cui il soggetto che compie la Segnalazione non opti per la modalità anonima;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il Segnalante è invitato ad allegare tutta la documentazione comprovante i fatti segnalati, astenendosi dall'intraprendere autonome iniziative di analisi e approfondimento.

All'atto dell'invio sarà rilasciato al Segnalante **un codice univoco numerico**, che consente al Segnalante stesso di monitorare lo stato della Segnalazione, integrare la Segnalazione con informazioni o documenti, comunicare con il Gestore delle Segnalazioni mantenendo la massima riservatezza attraverso il box di messaggistica criptato.

In caso di smarrimento del codice identificativo, al fine di poter interagire con il Gestore delle Segnalazioni e monitorare lo stato della Segnalazione, il Segnalante dovrà effettuare una nuova Segnalazione.

		PRO
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 00



Nel caso in cui un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni dovesse ricevere una Segnalazione attraverso canali diversi da quello sopra indicato, se la Segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing” (ovvero ciò sia stato espressamente indicato dal segnalante o sia comunque deducibile dal contenuto della segnalazione), questi dovrà: i) trasmettere la Segnalazione al Gestore delle Segnalazioni all’indirizzo e-mail whistleblowing@pucciopenalisti.it entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, adottando modalità operative tali da assicurare idonea riservatezza; ii) contestualmente dare al Segnalante notizia di tale trasmissione; iii) contestualmente dare al Segnalante notizia di tale trasmissione e comunicazione del relativo codice univoco.

Il Gestore delle Segnalazioni provvederà all’inserimento della Segnalazione stessa sulla Piattaforma, unitamente alle evidenze documentali ricevute, affinché la Segnalazione possa essere trattata con le modalità e con le cautele previste dalla presente Procedura.

6.2. Ricezione e analisi della Segnalazione

Il Gestore delle Segnalazioni tratta le Segnalazioni ricevute in maniera riservata, adottando modalità di verifica idonee a tutelare il Segnalante nonché l’identità e l’onorabilità dei soggetti Segnalati. In relazione a questi ultimi il Gestore delle Segnalazioni si impegna a tutelarne la riservatezza anche in relazione alla disciplina di cui la Protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), come meglio specificato al paragrafo 9) che segue.

Verifica preliminare

Tutte le Segnalazioni ricevute sono oggetto di una verifica da parte del Gestore delle Segnalazioni al fine di comprendere se la comunicazione ricevuta rientri o meno nell’ambito di applicazione del D.lgs. 24/2023 e sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e per poter avviare le successive attività di approfondimento. In particolare:

- laddove rilevi da subito che la Segnalazione sia palesemente infondata o rientrante nei casi di esclusione (di cui al paragrafo 3) procede all’archiviazione immediata, dandone riscontro al Segnalante;

		PRO
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 00



- laddove la Segnalazione non sia ben circostanziata richiede, laddove possibile, ulteriori informazioni al Segnalante. Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la Segnalazione e avviare l'indagine questa viene archiviata, dandone riscontro al Segnalante;
- qualora non pregiudichi lo svolgimento delle attività e il Gestore ritenga necessario acquisire informazioni dal Segnalato, può informare quest'ultimo dell'esistenza di una Segnalazione nei suoi confronti e procedere alla raccolta delle relative informazioni mediante richiesta scritta ovvero mediante la sua audizione, con verbalizzazione dell'incontro;
- qualora la Segnalazione appaia circostanziata con elementi di fatto precisi e concordanti procede con le fasi successive dell'istruttoria.

In ogni caso il Gestore delle Segnalazioni è tenuto ad annotare tutte le attività effettuate a seguito della sua ricezione e a darne conto nel reporting annuale al Consiglio di Amministrazione, garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante e dei soggetti Segnalati.

Tutta la documentazione è informatizzata. In caso di acquisizione di documentazione in formato cartaceo questa verrà resa digitale e la versione analogica verrà distrutta.

Trascorsi cinque anni dalla data di archiviazione tali Segnalazioni possono essere eliminate.

Approfondimento delle verifiche

Qualora la verifica preliminare abbia stabilito che la Segnalazione rientra nell'ambito di applicazione del D.lgs. 24/2023 e può essere oggetto di ulteriori attività di approfondimento volte a valutarne la fondatezza, il Gestore delle Segnalazioni provvede a:

- effettuare specifiche attività di accertamento avvalendosi eventualmente di altre strutture aziendali in base alle specifiche competenze, oppure di consulenti esterni, ove necessario;
- interrompere le attività di approfondimento qualora, a seguito delle stesse, emerga l'infondatezza della Segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni si impegna a fornire riscontro al Segnalante entro 3 mesi dal ricevimento della Segnalazione, salvo proroghe adeguatamente motivate. Il processo istruttorio deve avanzare con tempistiche possibilmente rapide, compatibilmente con la complessità delle questioni da approfondire

		PRO
--	--	------------



	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 00
--	---------------------------------	---------

anche in relazione alle funzioni aziendali o esterne che si renda necessario interpellare o la cui collaborazione sia indispensabile. Durante la fase di istruttoria il Gestore delle Segnalazioni potrà informare il Segnalante circa lo stato della propria Segnalazione, anche ponendo a quest'ultimo eventuali ulteriori domande e richieste di chiarimento in merito alla Segnalazione. A sua volta il Segnalante potrà integrare la Segnalazione con documenti o informazioni.

Nella fase di istruttoria e verifica, il Gestore delle Segnalazioni:

- garantisce l'imparzialità, l'equità e l'accuratezza dell'analisi e valutazione della Segnalazione;
- assicura la confidenzialità delle informazioni raccolte e la riservatezza del nominativo del Segnalante, ove fornito;
- ove possibile e nei casi strettamente previsti dal D.lgs. 24/2023 si riserva di chiedere al Segnalante l'autorizzazione a svelare la sua identità (sul punto si rinvia al paragrafo 9) che segue).

Il Gestore delle Segnalazioni non ha l'obbligo di informare il Segnalato dell'esistenza di una Segnalazione che lo riguarda, ma se il Segnalato ne è a conoscenza può in ogni caso richiedere di essere sentito e il Gestore delle Segnalazioni dà seguito alla richiesta ricevuta invitando il Segnalato a formulare le sue osservazioni per iscritto. Di ogni investigazione, il Gestore delle Segnalazioni prepara un report finale contenente almeno:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

All'esito delle investigazioni, quando riscontri l'infondatezza della Segnalazione ricevuta, il Gestore delle Segnalazioni procede all'archiviazione della Segnalazione, dandone riscontro al Segnalante entro 3 mesi dalla Segnalazione.

Nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata, il Gestore delle Segnalazioni attiva i responsabili aziendali per intraprendere le dovute e più opportune azioni mitigative e/o correttive e, se lo ritiene opportuno, trasmette l'esito dell'istruttoria alla Direzione Risorse Umane per l'eventuale avvio di procedimenti

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	PRO Rev. 00
--	---------------------------------	-----------------------



disciplinari volti a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

In caso di Segnalazioni che riguardino il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Collegio Sindacale.

In caso di Segnalazioni che riguardino il Collegio Sindacale o un suo componente, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Gestore delle Segnalazioni, al termine dell'istruttoria, ove possibile, informa il Segnalante delle risultanze della medesima, tramite comunicazione e-mail o attraverso il canale di comunicazione della piattaforma entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in sua mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione.

I suddetti termini possono essere oggetto di proroga solo ove ricorrano circostanze adeguatamente motivate.

Archiviazione

Tutte le attività svolte dal Gestore delle Segnalazioni sono tracciate nella Piattaforma dal ricevimento della Segnalazione sino alla chiusura della stessa e non sono modificabili né cancellabili. Nel caso di utilizzo di documentazione cartacea nel corso dell'istruttoria, la stessa verrà informatizzata e successivamente distrutta.

Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per un periodo non superiore a 5 anni, decorrente dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

Ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, viene tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni.

		PRO
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 00



Reportistica

Fermo il rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante e degli eventuali soggetti Segnalati, il Gestore delle Segnalazioni, provvederà a predisporre una reportistica annuale delle Segnalazioni ricevute e gestite, fornendo informazioni aggregate.

Tale reportistica verrà messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione della Società.

7. I CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Ferma restando la preferenza per il canale interno, nell'ipotesi di violazioni del diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale di recepimento ed alle condizioni di seguito indicate, il Segnalante può avvalersi di canali di Segnalazione esterna.

Segnalazione esterna ad ANAC

Il Segnalante potrà ricorrere al canale di segnalazione esterna istituito presso ANAC solo se:

- a) in seguito alla Segnalazione, effettuata mediante il ricorso al canale interno della Società, la medesima non ha avuto seguito;
- b) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I casi di cui alle lettere b) e c) devono basarsi su fondati motivi e non su semplici illazioni.

In assenza dei presupposti sopra elencati la Segnalazione non viene gestita da ANAC e il soggetto non beneficia delle tutele di cui al D.lgs. 24/2023.

Qualora si verificasse una Segnalazione "esterna" alle condizioni di cui sopra (lett. a, b, c), la Società deve indagare circa le ragioni che hanno portato il Segnalante all'utilizzo di tale modalità di Segnalazione, nonché sollecitare la Società affinché realizzi le azioni necessarie per rimuovere le cause che hanno originato tale scelta.

Divulgazione pubblica

		PRO
--	--	------------



	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 00
--	---------------------------------	---------

Il Segnalante può effettuare la Segnalazione mediante divulgazione pubblica, rendendo di pubblico dominio le informazioni (es. stampa o social network) solo se:

- il Segnalante ha effettuato una Segnalazione interna ed una Segnalazione esterna all'ANAC e nessuna delle due Segnalazioni ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti;
- il Segnalante ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e questa non ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione oggetto della Segnalazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. situazione di emergenza o rischio di danno irreversibile);
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito (es. le prove potrebbero essere occultate o distrutte oppure chi ha ricevuto le segnalazioni può essere colluso con l'autore o coinvolto nella violazione stessa).

Denuncia

Il Segnalante può liberamente rivolgersi alle autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, beneficiando delle tutele previste.

8. SISTEMA SANZIONATORIO

8.1. Individuazione organo preposto all'attivazione del Sistema Sanzionatorio

Il Gestore delle Segnalazioni, a seconda dell'inquadramento del soggetto a cui si riferisce la Segnalazione (soggetto Segnalato), individua la funzione aziendale competente a procedere con gli eventuali provvedimenti/interventi necessari, anche tenendo informato il Consiglio di Amministrazione, mantenendo comunque segreta l'identità del Segnalante, salvo casi di legge o autorizzazione alla *disclosure* del Segnalante stesso.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità disciplinare del Segnalante in ipotesi di Segnalazione non conforme al vero o diffamatoria.

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	PRO Rev. 00
--	---------------------------------	-----------------------



Cicli Esperia S.p.A.
Viale Enzo Ferrari, 8/10/12 - 30014 Cavarzere (Venezia) Italy
Centralino: Tel. +39.0426.317511 - Fax +39.0426.317539
Uff. Comm.le Italia: Tel. +39.0426.317523 - Fax +39.0426.317521
Uff. Comm.le Estero: Tel. +39.0426.317533 - Fax +39.0426.317539
P. IVA IT 02291540280 - R.E.A. VE 307151

Capitale Sociale EURO 1.300.000 int. vers.
Reg. Impr. di Venezia e C.F. 02291540280
Società a socio unico. Soggetta ad attività
di direzione e coordinamento da parte di
ALETE BIKES S.p.a. - P.IVA12073850963

È altresì sanzionato il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelano infondate.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Procedura.

9. GARANZIE INERENTI AL SISTEMA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)

La tutela del Segnalante

Le tutele che seguono si applicano se il Segnalante, al momento della Segnalazione, sia mediante canali interni che esterni o denuncia:

- aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero veritiere (es. il Segnalante deve aver specificato le circostanze di tempo e luogo e descritto in modo specifico il fatto, il Segnalante non deve aver consapevolmente segnalato informazioni errate o palesemente prive di fondamento) e rientrassero nell'ambito oggettivo della Segnalazione;
- ha rispettato quanto previsto dalla presente Procedura.

I motivi che hanno indotto il Segnalante a presentare la Segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua tutela.

Le tutele di cui al presente paragrafo non si applicano, invece, quando sia stata accertata con sentenza (anche di primo grado) la responsabilità del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la responsabilità civile del Segnalante per aver riferito informazioni false intenzionalmente con dolo o colpa. In queste ipotesi, sono, inoltre, previste sanzioni disciplinari.

Le misure di tutela sono estese anche ai seguenti soggetti:

- facilitatori, ossia le persone che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, prestandogli consulenza e sostegno, e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo del Segnalante;

		PRO
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 00



- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado o persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del Segnalante;
- colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il Segnalante, ossia soggetti che, al momento della Segnalazione, lavorano con il Segnalante e con lo stesso hanno un rapporto connotato da una continuità tale da determinare un rapporto di comunanza tra loro;
- enti di proprietà del Segnalante, ossia di cui il Segnalante è titolare in via esclusiva oppure di cui detiene la compartecipazione maggioritaria;
- enti per i quali il Segnalante lavora (es. dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per la Società o ente ad essa collegato);
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante (es. partnership tra imprese).

Le tutele in questione si applicano anche in caso di Segnalazione anonima, qualora la persona Segnalante venga successivamente identificata nel corso delle attività di gestione della Segnalazione o comunque qualora il Segnalante sia comunque identificabile.

E ancora, le misure di protezione si estendono anche al Segnalante che effettui la Segnalazione al di fuori dei canali whistleblowing predisposti dalla Società, sempre che si tratti di una Segnalazione rientrante nel perimetro di cui al D.lgs. 24/2023 e non sia tra le materie oggetto di esclusione di cui al paragrafo 3).

Riservatezza

Ad eccezione dei casi sopraindicati nei quali le tutele non trovano applicazione, l'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivamente all'invio della Segnalazione attraverso il canale interno, ovvero successivamente ad eventuali Segnalazioni esterne ovvero denunce di cui il Gestore delle Segnalazioni sia venuto a conoscenza. L'identità del Segnalante e le ulteriori informazioni relative alle Segnalazioni non possono, infatti, essere condivise, senza il consenso del Segnalante, con soggetti diversi dal Gestore delle Segnalazioni e dalle strutture necessariamente coinvolte nell'istruttoria delle Segnalazioni e dai soggetti destinatari della reportistica. L'identità del Segnalante è infatti sottratta alla disposizione di legge in base alla quale il presunto responsabile ha diritto di ottenere l'indicazione

		PRO
	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 00



dell'origine dei dati personali (cfr. art. dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 196/03, abrogato e sostituito dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679 e art. 12, comma 5, D.lgs. 24/2023).

Nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del Segnalato, l'identità del Segnalante può essere rivelata, previo consenso espresso del Segnalante, alla funzione competente allorché la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione (effettuata attraverso i canali di Segnalazione ovvero mediante denuncia) e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del Segnalato. In tali ipotesi, è dato avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti del Segnalato, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto d'ufficio fino alla chiusura delle indagini preliminari. Qualora l'autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del Segnalante, la funzione aziendale competente provvede a comunicare l'identità dello stesso.

Qualora il Gestore delle Segnalazioni accerti la mala fede del Segnalante, la tutela della riservatezza viene meno e il Segnalato viene informato dell'identità del Segnalante, al fine di accordargli il diritto di sporgere querela per calunnia o diffamazione.

Tutela da ritorsioni

Nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti sopraindicati non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, anche tentata o minacciata. La Società si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque realizzi o minacci di porre in essere tali condotte contro coloro che hanno presentato Segnalazioni nell'ambito della presente Procedura.

A titolo esemplificativo sono considerate ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di demerito o referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

		PRO
--	--	------------



	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 00
--	---------------------------------	---------

- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione, ovvero il mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'adozione di misure discriminatorie può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, sia dal segnalante medesimo che dall'organizzazione sindacale da questi indicata, nonché all'ANAC che, in caso di accertamento della natura ritorsiva del comportamento o dell'atto, può irrogare sanzioni alla società interessata.

È altresì previsto che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante sia nullo, così come siano nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La tutela del Segnalato

Durante l'attività di verifica e di accertamento di possibili non conformità, gli individui oggetto delle Segnalazioni potrebbero essere coinvolti o notificati di questa attività, ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della Segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al

		PRO
--	--	------------



	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 00
--	---------------------------------	---------

contenuto di essa. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa.

Il Segnalato non verrà sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti con le procedure di legge e/o di contratto.

Il Segnalato non potrà richiedere di conoscere il nominativo del Segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. A ulteriore tutela del segnalato, restano impregiudicate le azioni e facoltà consentitegli dalla legge per l'esercizio del diritto di difesa.

Nella fase di analisi della Segnalazione, nelle more dell'accertamento dell'eventuale responsabilità, il segnalato viene tutelato attraverso la riservatezza dei suoi dati personali, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità Giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della Segnalazione.

La Società si impegna a tutelare il responsabile della violazione da eventuali effetti negativi diversi dal provvedimento adottato dagli organi competenti.

10. REPORTING

Il Gestore delle Segnalazioni rende conto annualmente del corretto funzionamento dei sistemi interni di Segnalazione, riportando nella propria relazione le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta e sul seguito dato alle Segnalazioni ricevute; nella redazione di tale rendiconto, il Gestore delle Segnalazioni è tenuto a rispettare quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 24/2023 ed al GDPR 2016/679.

Link diretto alla piattaforma Whistleblower

